

Messaggio municipale n. 178/12 concernente la proposta di modifica di alcuni articoli dello statuto dell'ERS-BV

Egregi signori,
Presidente e consiglieri,

il Municipio vi sottopone per discussione ed approvazione le proposte di modifica dello statuto dell'ente regionale di sviluppo concordate preliminarmente tra le parti interessate.

Premessa

L'Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) si occupa dell'implementazione della nuova politica regionale (NPR) della Confederazione, come previsto dalla Legge federale sulla politica regionale e dalla relativa Legge cantonale di applicazione. L'Ente è stato costituito nel novembre del 2010 ed è stato formalmente riconosciuto dal Consiglio di Stato (CdS) in data 23 febbraio 2011. A livello operativo, l'Agenzia (ARS-BV) è entrata in funzione a partire dal 1° ottobre 2011 ed ha sede a Biasca, in Via Parallela 3. Fra i suoi compiti principali ritroviamo i seguenti:

- **compiti generali**: fungere da sportello regionale di consulenza per l'applicazione della legge sulla politica regionale; assicurare l'informazione sugli obiettivi generali della convenzione di programma sottoscritta con la SECO; garantire il flusso di informazioni tra gli attori del territorio e le piattaforme tematiche; recepire, promuovere e coordinare proposte e progetti; catalizzare gli impulsi dei centri e concretizzarli a favore di tutta la regione;
- **compiti specifici** riguardano invece l'accompagnamento e il sostegno a promotori: messa in rete di questi ultimi con i Comuni ed il Cantone; contribuire all'elaborazione di studi di fattibilità e all'approfondimento di diversi aspetti attinenti ai progetti; messa a punto di progetti definitivi; allestimento dei dossier da presentare al Cantone; accompagnamento nella fase realizzativa;
- **partecipazione alle filiere ed a progetti ad-hoc**, ad esempio: allestimento di una banca dati cantonale sui terreni e gli immobili industriali, Programma San Gottardo, gruppo di lavoro sul futuro dell'Infocentro, gruppo di accompagnamento per lo studio di un Centro di competenze alle Officine di Bellinzona, masterplan Valle di Blenio, supporto al Polo di Sviluppo di Arbedo-Castione, ecc.;
- **supporto al Consiglio direttivo dell'ERS-BV**: fungere da collegamento tra gli attori sul territorio, i Comuni, i Patriziati, il Cantone e l'ERS-BV; garantire l'allestimento della documentazione necessaria per la valutazione dei progetti sostenuti attraverso il Fondo di Promovimento Regionale; fornire consulenza nell'ambito dei microprogetti, ecc.

Perché è necessario modificare lo statuto

Con una lettera datata 7 ottobre 2011, il DFE comunicava agli Enti Regionali per lo Sviluppo (ERS) l'intenzione di presentare al Gran Consiglio la richiesta di stanziamento di un nuovo credito quadro di complessivi 13 milioni di franchi per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2012-2015 (vedi Messaggio no. 6602). Nell'ambito di questo nuovo credito quadro vi è l'intenzione di aumentare la dotazione del Fondo di promovimento Regionale (FPR)¹ da fr. 500'000.- a 1 milione. L'aumento dell'importo versato a ogni ERS è condizionato al fatto che, sui fr. 500'000.- supplementari, vi sia un contributo

¹ Il Fondo di Promovimento Regionale (FPR) gestito dagli ERS è destinato al finanziamento di microprogetti, con tetto massimo di fr. 100'000.-, definiti secondo l'art. 4 cpv. 1 del Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo (del 20 aprile 2010) concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19'500'000.-- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011. Esso attualmente è alimentato da un contributo cantonale di fr. 500'000.- per quadriennio.

equivalente dei Comuni che fanno capo al rispettivo ERS. Tale importo dovrà servire per sostenere progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni volti a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali mirati in particolare, ma non solamente, alle zone periferiche. Per raggiungere questo obiettivo viene inoltre lasciata maggiore libertà decisionale agli ERS nell'attribuzione di questi finanziamenti, con la soppressione del tetto massimo di fr. 100'000.- relativo agli investimenti finanziabili. Nel comprensorio dell'ERS-BV, la richiesta di un finanziamento equivalente al Fondo da parte dei Comuni può essere rispettata attraverso un **importo annuale di fr. 1.65 pro capite** (rif. Popolazione finanziaria 2010 secondo FU 74/2011)², per un periodo di quattro anni. Si ricorda che il FPR ha una contabilità propria, è destinato al sostegno degli investimenti e non è legato alla gestione corrente dell'ERS-BV. Per quest'ultimo il contributo per l'anno 2012 destinato alla gestione corrente è stato fissato a fr. 3.- procapite e resterà invariato per i prossimi anni.

Il Consiglio direttivo dell'ERS-BV ha preso atto con interesse della proposta del CdS perché questo aumento sarà accompagnato dall'abolizione della soglia massima d'investimento sussidiabile di fr. 100'000.-, ciò che consentirebbe di andare oltre l'attuale concetto di micro-credito e di ampliare lo spettro di iniziative che si possono sostenere. **Tale aumento dei mezzi a disposizione potrebbe innescare un effetto leva sugli investimenti a livello regionale e sarebbe molto utile per sostenere in maniera mirata e adeguata le numerose iniziative che giungono dal territorio.** A tale proposito è interessante sapere che all'ARS-BV sono giunti in pochi mesi numerosi progetti, molti dei quali non possono venire sostenuti a causa della soglia artificiosa fissata a fr. 100'000.-³. L'aiuto dovrà pertanto servire per completare i piani di finanziamento di quei progetti ritenuti validi e garantire loro un avviamento finanziariamente sostenibile.

Con lettera del 21.10.2011, il Consiglio direttivo ha chiesto ai Comuni di valutare attentamente questa possibilità e di farci pervenire le eventuali osservazioni. Le risposte pervenute nel frattempo (da parte di 32 Comuni) si sono rivelate sostanzialmente positive, ad eccezione di due Comuni. Su queste basi, e ritenuto che tale misura va nella direzione di delegare agli ERS maggiori responsabilità e disponibilità finanziarie nell'ambito della nuova politica regionale, il Consiglio direttivo ha quindi proceduto a sottoporre questa tematica all'assemblea dell'Ente Regionale tenutasi lo scorso 1° marzo ad Acquarossa⁴. La risoluzione intesa a decidere il prelievo di un contributo supplementare annuo di fr. 1.65 pro capite per co-finanziare il Fondo di Promovimento Regionale è stata approvata con 26 voti favorevoli (su 28).

Come indicato nella lettera ai Comuni del 21.10.2011 menzionata in precedenza, l'approvazione di questa proposta ha reso necessario procedere alla modifica dell'art. 10 dello statuto, che prevede attualmente una quota annua pro-capite di un massimo di fr. 3.-.

Prevedendo, sulla base delle risultanze della consultazione presso i Comuni in merito alla proposta "FPR+", che si sarebbe reso necessario – dopo approvazione assembleare – l'avvio della procedura di ratifica delle decisioni (secondo l'art. 21 punto 2, allinea 2 dello statuto: l'assemblea è segnatamente competente per "approvare e modificare lo statuto, riservata la ratifica dei rispettivi Consigli comunali"), il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno proporre nel contempo anche quelle modifiche statutarie – ritenute necessarie e utili – suggerite sia sulla base delle indicazioni giunte

² Facciamo notare che, sulla base della circolare della Sezione degli Enti Locali (SEL) n. 20120404-1 del 4 aprile 2012, non sarà più possibile determinare la "popolazione finanziaria" come finora definita. Per il futuro si dovrà pertanto prevedere la sostituzione della "popolazione finanziaria", ad esempio con il concetto di "popolazione residente permanente", come indicato dalla SEL.

³ A complemento della documentazione messa a disposizione è stata allegata una tabella riassuntiva sui progetti in corso quale informazione aggiornata sullo svolgimento dell'attività svolta sino ad oggi. Dalla stessa si evince che vi sono molti progetti che potenzialmente potrebbero beneficiare dell'aumento della dotazione del Fondo di promovimento regionale.

⁴ Tutta la documentazione, comprendente la relazione del Consiglio direttivo, la proposta di aumento della dotazione del Fondo di promovimento regionale (proposta "FPR+") e le modifiche statutarie, è stata inviata a tutti i delegati, ai Comuni dell'ERS-BV e all'ALPA ad inizio febbraio, mentre il verbale dell'assemblea e le presentazioni sono state inviate per e-mail in data 21.05.2012.

dai delegati durante l'assemblea costitutiva dell'Ente (ad esempio: formalizzazione del concetto di "Agenzia"), sia sulla base delle esperienze maturate nei primi mesi di attività dell'Agenzia.

Sulla base di queste considerazioni, preso atto dell'esito positivo della consultazione e della decisione assembleare positiva (le modifiche sono state approvate nel loro complesso con 26 voti favorevoli su 28 presenti), il Municipio vi invita a voler approvare le proposte di modifica statutarie così come formulate.

Commento alle modifiche statutarie proposte

Di seguito vengono precise, spiegate e motivate le modifiche statutarie decise dall'assemblea. Alleghiamo una tabella sinottica riassuntiva che mette in risalto le modifiche votate dall'assemblea rispetto allo statuto attualmente in vigore.

Art. 3 Scopo

Si ritiene doveroso, come suggerito da alcuni delegati nel corso dell'assemblea costitutiva dell'ERS-BV tenutasi il 25.11.2010, procedere alla formalizzazione del principio dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV), attualmente non prevista in modo esplicito. Alfine di concretizzare tale proposta, si propone il completamento dell'art. 3 punto 2, come riportato di seguito. L'aggiunta del punto 3 lascia aperta la possibilità in futuro di trovare delle sinergie con altri Enti attivi sul territorio quali ad esempio gli Enti turistici oppure le Commissioni regionali dei trasporti, naturalmente nel rispetto prioritario dei compiti dell'ERS-BV e solo con l'accordo dell'assemblea e dei Comuni membri. Il punto 4 non necessita di commenti, come pure l'aggiunta della numerazione.

Art. 3 Scopo (le modifiche sono evidenziate)

1. L'ERS-BV ha per scopo di:
 - adempiere... (*invariato*)
 - fungere... (*invariato*)
 - creare... (*invariato*)
 - svolgere... (*invariato*)
2. **Per conseguire i propri scopi l'ERS-BV istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV) e i servizi che ritiene necessari.**
3. **Per meglio conseguire gli scopi statutari, l'ERS-BV può associarsi ad altre organizzazioni o enti pubblici o privati.**
4. **L'ERS-BV è senza fini di lucro.**

Facciamo notare che la formalizzazione del principio dell'Agenzia necessita la definizione di alcuni aspetti operativi che sono esplicitati nell'ambito della proposta di completamento dell'art. 28 concernente le competenze del Consiglio direttivo.

Art. 10 Contributi

In caso di approvazione di questa proposta è necessario procedere alla modifica dell'art. 10 dello statuto dell'ERS-BV. In sostanza si tratta di formalizzare la base legale per il prelievo del contributo destinato ad alimentare il Fondo di promovimento regionale. Il Consiglio direttivo ha analizzato diverse varianti giungendo a proporre all'unanimità la seguente formulazione (modifica dell'art. 10 punto 1).

Art. 10 Contributi (modifica del punto 1)

1. **I Comuni membri attivi sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Fa stato il dato ufficiale più recente sulla popolazione finanziaria.**

2. *(invariato)*
3. *(invariato)*
4. *(invariato)*

Tale proposta è il frutto di un'attenta riflessione. Da un lato, sono stati accuratamente analizzati gli statuti degli altri tre ERS: tutti e tre prevedono una struttura così come formulata sopra⁵. Da un altro lato, anche lo statuto della Regione Tre Valli (RTV) – della quale l'ERS-BV può essere considerato una sorta di erede avendo ripreso le attività di promozione e consulenza nell'ambito della politica regionale – prevedeva (e prevede tuttora) una formulazione identica: *“il consiglio direttivo fissa i contributi dovuti dai membri attivi, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali”* (art. 30 dello statuto della RTV). Per l'insieme di questi Enti il “procapite” viene definito nei preventivi, che vengono approvati (o respinti) dall'assemblea. Si tratta di una proposta che viene ritenuta snella, lineare ed efficiente e che permetterà in futuro di limitare al minimo gli oneri amministrativi dell'ERS-BV. Non da ultimo, si responsabilizza l'assemblea e quindi i Comuni che designano i rispettivi delegati.

Riservata l'approvazione dell'art. 10 così come formulato sopra, si è ritenuto opportuno e necessario apportare le due precisazioni seguenti:

- nelle competenze dell'assemblea (art. 21) andrà definito che: “su proposta del Consiglio direttivo, l'assemblea stabilisce annualmente la quota annua procapite a carico dei Comuni”
- nelle competenze del Consiglio direttivo andrà stralciata la dicitura “nei margini di cui all'art. 10” (art. 28 allinea 11).

A. ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 21 Competenze

Attualmente lo statuto dell'ERS-BV prevede la nomina dell'Ufficio presidenziale (UP) ogni anno, una procedura ritenuta alquanto macchinosa. Per snellire i lavori assembleari, e nel contempo per mettere l'UP in condizione di espletare i propri compiti con continuità, si ritiene opportuno procedere alla modifica del periodo di nomina dell'UP, modificando il relativo articolo.

Art. 21 punto 2., terza allinea (proposta di modifica evidenziata):

- nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori. Esso viene nominato **per un periodo di 4 anni, la prima volta nella seduta costitutiva, ed è rieleggibile. Qualora un seggio in seno all'Ufficio presidenziale divenisse vacante nel corso del quadriennio, un nuovo membro sarà eletto per il restante periodo.**

La modifica dell'art. 10, accolta così come formulata, impone di attribuire all'assemblea una nuova competenza, così definita:

Art. 21 punto 2., allinea 13 (nuovo):

- **stabilire annualmente, su proposta del Consiglio direttivo, la quota annua procapite a carico dei Comuni.**

⁵ ERS luganese (art. 19 dello statuto): l'assemblea fissa annualmente le quote a carico dei membri (sulla base della proposta del comitato esecutivo, ndr); ERS mendrisiotto: la quota d'adesione annua per i Comuni è calcolata in base al numero di abitanti e fissata dall'assemblea (art. 19 dello statuto); ERS locarnese e valli: l'assemblea stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio direttivo, la tassa a carico dei membri (art. 14 dello statuto).

B. CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28 Competenze

Come riferito in precedenza, a seguito della formalizzazione del principio dell'ARS-BV, si ritiene necessario regolare taluni aspetti formali, pratici ed operativi concernenti l'Agenzia attraverso il completamento dell'art. 28 riguardante le competenze del Consiglio direttivo. Si ritengono pertanto opportune le seguenti aggiunte (parti evidenziate in grassetto). Si tratta in sostanza di affidare al Consiglio direttivo il compito di istituire l'Agenzia, di negoziare per essa (approvare e poi sottoscrivere) i mandati di prestazione con il Cantone, di vigilare sulla sua attività e infine di rappresentarla verso terzi. Con la modifica dell'art. 10 così come accolta dall'assemblea, si tratterà inoltre di stralciare la dicitura "nei margini di cui all'art. 10" (art. 28 allinea 11 dell'attuale statuto).

Art. 28 Competenze (le proposte di modifica sono evidenziate)

Il Consiglio direttivo:

- è competente... (*invariato*)
- mette in esecuzione... (*invariato*)
- indirizza all'Assemblea... (*invariato*)
- nomina il Vicepresidente... (*invariato*)
- definisce la struttura... (*invariato*)
- **istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV) ai sensi della LaPR;**
- **negozia, approva e sottoscrive i mandati di prestazione dell'ARS-BV e di eventuali altri servizi;**
- assume... (*invariato*)
- cura... (*invariato*)
- esegue... (*invariato*)
- sottoscrive... (*invariato*)
- fissa... (*invariato*)
- fissa i contributi dovuti dai membri attivi giusta l'art. 71 CCS, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali, **nei margini di cui all'art. 10**;
- delibera... (*invariato*)
- nomina... (*invariato*)
- vigila sull'attività **dell'ARS-BV** e di eventuali altri servizi
- propone... (*invariato*)
- rappresenta **l'ARS-BV** e i suoi servizi all'Assemblea
- (il seguito del testo resta invariato)

Art. 33 Scioglimento

Adempiendo dei compiti derivanti da una legge federale e da una legge cantonale, ed essendo un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, senza scopo di lucro (v. proposta di modifica dell'art. 3 punto 4), l'ERS-BV dovrebbe essere esentato fiscalmente in base all'art. 65 della Legge tributaria e all'art. 5 del Regolamento di applicazione. Al fine di formalizzare tale esenzione, il Cantone ha invitato gli ERS ad inoltrare richiesta scritta alla Divisione delle Contribuzioni (DdC), la quale nel frattempo ci ha comunicato quanto segue.

- Dopo esame dello statuto, del riconoscimento del CdS e dei disposti della legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla politica regionale e del relativo regolamento si può giungere alla conclusione che l'ente persegue degli scopi pubblici ed in quanto tale può essere posto al beneficio dell'esonero.

- Una delle ulteriori condizioni per poter beneficiare dell'esenzione è che la destinazione del capitale proprio deve essere "esclusiva ed irrevocabile" (cfr. Circolare nr. 12 dell'AFC par. II 4; DTF 131 II 1 consid. 3.4.2), il che significa che, in caso di scioglimento dell'associazione, i suoi fondi saranno devoluti all'ente pubblico oppure ad un'istituzione esentata fiscalmente con scopi identici o equivalenti.

Sulla base di queste indicazioni, la DdC ha informato gli ERS che il riconoscimento dell'esenzione fiscale è subordinato alla condizione che lo statuto (art. 33 punto 2) sia modificato inserendo la seguente clausola (v. aggiunta in neretto): *i beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che persegono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico del comprensorio interessato e che sono posti al beneficio dell'esonero fiscale.*

Su queste basi si invita pertanto a volere approvare il nuovo articolo 33 punto 2 dello statuto così come proposto di seguito.

Art. 33 Scioglimento (aggiunta evidenziata in grassetto e suggerita dalla DdC)

1. *(invariato)*
2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che persegono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico del comprensorio interessato **e che sono posti al beneficio dell'esonero fiscale.**

Al momento che sarà formalizzata tale la modifica, la DdC ha assicurato che procederà al rilascio formale della decisione di esonero fiscale dell'ERS-BV.

* * * * *

Conclusione

Giusta l'art. 186 LOC l'approvazione dei regolamenti e delle loro modifiche avviene mediante voto sul complesso. Il voto sui singoli articoli avviene solamente se ci sono richieste di modifica (emendamenti) rispetto alla proposta dell'esecutivo. Per ragioni pratiche si auspica che il testo possa essere ratificato dai rispettivi legislativi comunali così come approvato dall'assemblea dell'ERS: in questo modo quest'ultimo potrà attingere, come gli altri ERS, ai fondi supplementari previsti nella proposta "FPR+" – fondi a favore del FPR che ammonteranno così a complessivi fr. 1'500'000.- (di cui fr. 1 milione dal Cantone e fr. 500'000.- dai Comuni) che andranno a sostenere progetti che si sviluppano sul nostro territorio.

Sulla base di queste considerazioni, vi invitano a voler

d e l i b e r a r e :

1. il legislativo comunale ha preso atto del nuovo statuto dell'ERS-BV e ne approva integralmente le modifiche proposte.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco
Ivo Gianora

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 5 ottobre 2012

Allegato:
Progetto di nuovo statuto dell'ERS-BV